

omissis

FATTO

Promuovendo la presente controversia, la IT s.r.l. in concordato preventivo espone che, allorquando la società era ancora in bonis, ha ceduto dei crediti alla Monte dei Paschi di Siena al fine di ottenere delle anticipazioni; che dopo il deposito della domanda di concordato preventivo poi omologato, la Banca ha incassato parte dei crediti in precedenza ceduti; che tuttavia, poiché le cessioni di credito non sono mai state notificate ai debitori ceduti con atto avente data certa anteriore al deposito della domanda di concordato, come previsto dall'articolo 45 L.F. richiamato dal successivo articolo 169 L.F., gli incassi delle anticipazioni ricevuti successivamente al deposito della domanda di concordato devono essere versati sui conti correnti della società. Sulla base di tale narrativa, domanda la condanna della Monte dei Paschi di Siena al pagamento della somma di € 37.507,02, corrispondente appunto agli incassi delle anticipazioni ricevuti dopo il deposito della domanda di concordato.

Costituendosi in giudizio, resiste la Banca, per un verso argomentando che la notifica delle cessioni ai debitori ceduti deve ritenersi irrilevante, poiché tale atto è finalizzato esclusivamente a rendere opponibile la cessione agli stessi debitori ceduti, non già al cedente; per altro verso e comunque, argomentando che, con scrittura munita di data certa anteriore alla domanda di concordato, la banca era stata autorizzata a compensare le somme da essa incassate in esecuzione delle operazioni di anticipazione, con il credito relativo alle anticipazioni erogate al cliente. Pertanto, conclude domandando il rigetto della domanda attorea.

La causa è ritenuta matura per la decisione senza bisogno di istruttoria testimoniale, stante la natura documentale delle questioni trattate e comunque la rinuncia delle parti a ogni istanza istruttoria.

DIRITTO

a) La domanda attorea non può essere accolta.

Invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, qui condivisa e dalla quale non vi è motivo di discostarsi, “in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolate in conto corrente, se le relative operazioni sono compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualora il correntista - successivamente ammesso al concordato preventivo - agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolata in conto, contenga una clausola attributiva del diritto di incamerare le somme riscosse in favore della banca (cd. patto di compensazione o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto): solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore all'ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della cristallizzazione dei crediti, con la conseguenza che né l'imprenditore durante l'amministrazione controllata, né gli organi concorsuali - ove alla prima procedura ne sia conseguita altra - hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse, anziché porle in compensazione con il proprio credito” (così Cass. n. 17999/2011, che in motivazione richiama anche i precedenti di Cass. n. 4205/2001, Cass. n. 2539/1998).

Sulla base di tale insegnamento, la domanda di pagamento attorea deve ritenersi infondata.

Infatti, le parti, oltre a concludere il contratto di anticipazione contro cessione di credito, hanno altresì pattuito che “la banca è autorizzata ad annotare in conto e comunque a compensare -a soddisfazione del proprio credito per le anticipazioni erogate al cliente- le somme da essa incassate in esecuzione delle suddette operazioni di anticipazione” (all. 4 fascicolo di parte convenuta); e la pattuizione è contenuta in una scrittura privata avente data certa anteriore alla domanda di concordato, atteso che la scrittura privata ha data certa del 19/2/2010 (cfr. sempre allegato 4 del fascicolo di parte convenuta), mentre la domanda di concordato è stata presentata il successivo 30/6/2010 (cfr. all'allegato 3 del fascicolo attoreo). L'espresso patto di compensazione, quindi, in aderenza all'insegnamento giurisprudenziale sopra citato, esclude che la procedura possa richiedere il versamento della somma incassata, ciò che impone il rigetto della domanda attorea.

b) Nonostante la soccombenza attorea e l'accoglimento delle argomentazioni giuridiche proposte della difesa di parte convenuta, sussistono i motivi di cui all'articolo 92 comma 2 c.p.c. per procedere comunque all'integrale compensazione delle spese di lite.

In particolare, tali motivi vanno rinvenuti nel fatto che la difesa della Banca ha prodotto solo dopo l'inizio della causa, ed addirittura nel termine ultimo della memoria istruttoria ex articolo 183 comma 6 numero 2 c.p.c., il documento sopra indicato e posto a fondamento della decisione di rigetto della domanda attorea; mentre la produzione di tale documento ante causam ed al momento della richiesta di pagamento pregiudiziale, ben avrebbe potuto indurre la procedura a determinazioni diverse da quella della proposizione dell'azione giurisdizionale.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.